

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1062**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARINI, CREMA, DEL TURCO,  
MANIERI, LABELLARTE e CASILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2002**

—————

Norme in materia di trattamento economico  
del personale di magistratura

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si affronta un tema importante all'interno di un più generale riassetto del sistema giustizia nel nostro Paese: la questione del trattamento economico del personale di magistratura. Mentre nel passato il trattamento economico del personale di magistratura era adeguato alla funzione ed ai compiti da esso svolto, nella fase attuale la disparità, ad esempio, con chi svolge incarichi direttivi nella pubblica

amministrazione si è andata evidenziando. È evidente che ad un migliore funzionamento del sistema giustizia nel nostro Paese deve corrispondere un riconoscimento, anche da un punto di vista economico, del lavoro delicato e fondamentale che dal personale di magistratura viene svolto.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si propone l'adeguamento del trattamento economico dei magistrati recuperando il ritardo sin qui registrato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, nei commi primo e terzo, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

## Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

## Art. 3.

1. Alla tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: «Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» è soppressa;

b) la voce: «Magistrati di tribunale: 11.522.000» è sostituita dalla seguente: «Magistrati di tribunale: 16.131.000».

## Art. 4.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto anni».

## Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio

2003, senza diritto di corresponsione degli arretrati.

#### Art. 6.

1. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione degli articoli da 1 a 4 della presente legge operano previa riduzione dei corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamento stipendiale ai sensi delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il criterio di cui al comma 1 si applica, altresì, con riferimento all'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura.

#### Art. 7.

1. Gli stipendi iniziali relativi alle varie qualifiche del personale di magistratura sono rideterminati, a fini di perequazione, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.

2. Nei confronti del personale di magistratura che cessa dal servizio con diritto a pensione nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, i miglioramenti previsti nella tabella di cui al comma 1 si applicano nella misura integrale, alle scadenze e con gli importi ivi indicati.

#### Art. 8.

1. Per il personale di magistratura che ha fruito del beneficio del riallineamento stipendiale, il miglioramento conseguente all'applicazione delle nuove misure degli stipendi iniziali, di cui all'articolo 7, non produce effetti sulla parte di trattamento economico in godimento derivante dal suddetto beneficio, che rimane pertanto invariato negli importi.

## Art. 9.

1. Sono fatti salvi il sistema di progressione economica di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quello di adeguamento triennale di cui agli articoli 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

## Art. 10.

1. L'adeguamento triennale di cui all'articolo 9, relativo agli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005; resta sospeso; le conseguenti economie di bilancio concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

## Art. 11.

1. Gli organi di autogoverno delle magistrature, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, danno attuazione ai criteri generali, da stabilire con apposite disposizioni di legge, per la valutazione periodica di professionalità del personale di magistratura, finalizzati all'efficienza, efficacia ed economicità dell'amministrazione della giustizia.

## Art. 12.

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA  
(articolo 7, comma 1)

AVVOCATURA DELLO STATO	MAGISTRATURA MILITARE	MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	MAGISTRATURA CONTABILE	MAGISTRATURA ORDINARIA	Stipendio base dal 1° gennaio 2002	Stipendio base dal 1° gennaio 2003	Stipendio base dal 1° gennaio 2004
Procuratore I cl. stip.	Uditore giudiziario			Uditore giudiziario	40.960.943	50.775.395	60.589.846
Avvocato I cl. stip./ Proc. III cl. stip./ Proc. II cl. stip./	Udit. giudiz. dopo 6 mesi Mag. di Tribunale	Referendario	Referendario/ Sost. Procuratore generale	Udit. giudiz. dopo 6 mesi Mag. di Tribunale	45.888.102	55.697.275	65.506.447
Avv. II cl. stip./ Proc. IV cl. stip./	Mag. di Appello	Primo referendario	Primo referendario/ Sost. Proc. Generale	Mag. di Appello	78.811.909	87.375.618	95.939.326
Avv. III cl. stip.	Mag. di Cassazione	Consigliere	Consigliere/ Vice Proc. Generale	Mag. di Cassazione	92.517.904	104.973.846	117.429.788
Avv. IV cl. stip.	Mag. di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori	Pres. di Sezione	Pres. di Sezione Proc. Generale	Mag. di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori	100.173.813	110.471.900	120.769.988
Avvocato Generale dello Stato	Presidente del Consiglio di Stato	Presidente della Corte dei Conti	Presidente della Corte dei Conti	Mag. di Cassazione aggiunto/ Presidente Trib. Sup. Ac- que Pubbl. Primo Presidente della Corte di Cassazione	114.246.657	123.155.801	132.064.946
					121.779.601	127.845.682	133.911.763
					141.828.598	159.297.002	176.765.406

